

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "POWER ACADEMY – ETS"



L'anno 2025, il mese di luglio, il giorno 15, in Biancavilla (CT), via Taranto n. 12, sono presenti:

1. GALIZIA GIULIA, nata a Catania (CT) il 25/09/1989 e residente a Biancavilla (CT) in via Taranto n. 12, C.F. GLZGLI89P65C351B;
2. BARBAGALLO GIUSI, nata a Catania (CT) il 20/12/1980 e residente a Catania (CT) in viale Benedetto Croce n. 53, C.F. BRBGS180T60C351T;
3. BULLA GIUSY CARMINE, nata a Paternò (CT) il 30/03/1981 e residente a Catania (CT) in largo Paisiello n. 5, C.F. BLLGYC81C70G371W;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la sig.ra GALIZIA GIULIA, la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la sig.ra BARBAGALLO GIUSI quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, dunque, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.

È costituita fra i soci presenti, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (D. Lgs. 117/2017), l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione culturale non riconosciuta, senza scopo di lucro, avente la seguente denominazione: **"POWER ACADEMY – ETS"**, avanti detta "Associazione", con sede legale in Biancavilla (CT), via Taranto n. 12, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nel territorio nazionale non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), momento dal quale l'acronimo dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del CTS, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha come scopo: perseguire il bene comune; elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona; operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni; informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali; incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, anche tramite progetti solidaristici e culturali; incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, popolare; promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio; indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale; proporsi come luogo di incontro, di aggregazione ed integrazione, nel nome di interessi culturali, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente e della promozione etica; organizzare e gestire corsi, laboratori, stages, seminari di studio, gruppi di lavoro e di ricerca, e quant'altro sia utile all'arricchimento intellettuale e culturale; promuovere rapporti ed interazioni tra le organizzazioni di volontariato e gli altri attori

sociali del territorio (istituzioni, enti pubblici e privati, scuole, università, enti di ricerca e formazione, cooperazione sociale, associazionismo, fondazioni, ecc.); promuovere attività culturali e ricreative, anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo, affidate da privati o pubbliche amministrazioni, da enti locali, aziende e società di ogni genere; promuovere mostre e spettacoli inerenti alle arti visive ed alla musica, e relative alla divulgazione dei testi teatrali e non; stampa, pubblicazione e diffusione di opuscoli, riguardanti l'attività dell'Associazione; svolgimento di attività editoriali, quali la stampa e la diffusione, tra soci e non soci, di giornali, libri, riviste e materiale promozionale in genere; gestione di biblioteche, emeroteche e videoteche in cui i soci e non soci possano approfondire la conoscenza delle attività culturali di cui allo scopo sociale; intraprendere le attività necessarie e funzionali al conseguimento dello scopo sociale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, e svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, di cui alle lett. a), d), f), g), i), l) e p) dell'art. 5, co. 1 CTS, meglio analizzate dettagliatamente nell'allegato Statuto associativo che fa parte integrante del presente Atto costitutivo, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

L'associazione potrà eventualmente esercitare, a norma degli artt. 6 e 7 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107, ed attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia formato da 3 (tre) membri e composto come segue:

1. Galizia Giulia (Presidente);
2. Bulla Giusy Carmine (Vicepresidente);
3. Barbagallo Giusi (Segretario-Tesoriere);

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per l'anno 2025, nell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).

Per gli anni successivi, l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera del Consiglio Direttivo, in conformità allo Statuto allegato.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2025. I successivi esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si concludono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, e quelle annesse e dipendenti alla costituzione ed all'inizio delle attività di cui sopra, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. I presenti convengono nell'anticipare equamente gli eventuali fondi necessari per le spese anzidette, i quali verranno successivamente rimborsati dall'Associazione, senza corresponsione di interesse alcuno, nel momento in cui le disponibilità finanziarie dell'Associazione lo consentiranno.

Lo Statuto in allegato costituisce parte integrante del presente Atto costitutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.



Firma Barbagallo
REG. AL NR. 1465 SERIE 3
IL 8 LUG. 2025 RISCOSSI € 204,00
Ciletti
(*) Firma su delega del direttore provinciale DR. S. G. M. M.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "POWER ACADEMY" ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "POWER ACADEMY – ETS", d'ora in avanti detta "Associazione", con sede legale in Biancavilla (CT), via Taranto n. 12, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nel territorio nazionale non comporta modifica statutaria.

La qualifica di Ente del Terzo Settore – ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

ART. 2 – Scopo, oggetto, finalità e attività

L'Associazione, senza scopo di lucro, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ha per oggetto:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
- operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali;
- incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, anche tramite progetti solidaristici e culturali;
- incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, popolare;
- promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio;
- indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
- proporsi come luogo di incontro, di aggregazione ed integrazione, nel nome di interessi culturali, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente e della promozione etica;
- organizzare e gestire corsi, laboratori, stages, seminari di studio, gruppi di lavoro e di ricerca, e quant'altro sia utile all'arricchimento intellettuale e culturale;
- promuovere rapporti ed interazioni tra le organizzazioni di volontariato e gli altri attori sociali del territorio (istituzioni, enti pubblici e privati, scuole, università, enti di ricerca e formazione, cooperazione sociale, associazionismo, fondazioni, ecc.);
- promuovere attività culturali e ricreative, anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo, affidate da privati o pubbliche amministrazioni, da enti locali, aziende e società;
- promuovere mostre e spettacoli inerenti alle arti visive ed alla musica, e relative alla divulgazione dei testi teatrali e non; stampa, pubblicazione e diffusione di opuscoli, riguardanti l'attività dell'Associazione; svolgimento di attività editoriali, quali la stampa e la diffusione, tra soci e non soci, di giornali, libri, riviste e materiale promozionale in genere; gestione di



f.B.



biblioteche, emeroteche e videoteche in cui i soci e non soci possano approfondire la conoscenza delle attività culturali di cui allo scopo sociale;

- intraprendere le attività necessarie e funzionali al conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del CTS:

lett. a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. g): formazione universitaria e post-universitaria;

lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, al contrasto della povertà educativa;

lett. p): servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà eventualmente e successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 – Lavoratori e prestatori di lavoro

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS, siano essi soggetti terzi o Associati, ancorché ricoprano cariche all'interno degli Organi associativi, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, CTS.

TITOLO II – ASSOCIATI

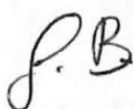
ART. 4 – Associati

Il numero degli Associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che rendano lustro all'Associazione;
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti.

La qualità di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli successivi. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 5 – Ammissione degli Associati

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e pertanto ha il diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda al Consiglio Direttivo contenente:

- i) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- ii) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda firmata dai genitori o da chi esercita su di essi la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo delibera, entro 60 giorni dal ricevimento, in merito alla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine, la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dalla data di presentazione della stessa.

In caso di respingimento della domanda, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata al soggetto entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, avverso la quale il soggetto può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli Organi associativi ed essere eletti negli Organi associativi, se maggiorenni, e di partecipare attivamente alla vita associativa.

Gli Associati assumono l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché la normativa applicabile, e di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, ed esclusione.

L'associato che intende recedere, in qualunque momento, dall'Associazione, deve comunicare in forma scritta o a mezzo PEC la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà darne notizia nella prima Assemblea utile ed annotarne la dichiarazione di recesso nel libro degli Associati. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, oppure nelle more del versamento, per 2 (due) annualità consecutive, della quota associativa eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III – ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8 – Organi

Sono Organi dell'Associazione l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo, se nominato.

ART. 9 – Assemblea

Ciascun associato, in regola con il versamento della quota associativa eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, può intervenire in Assemblea esercitando il proprio voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, senza limitazione di numero di Associati rappresentati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta, da trasmettere entro 10 (dieci) giorni prima a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, e comunque quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
- approva il bilancio di esercizio, entro e non oltre 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima, quanto in seconda convocazione.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se previsto.

Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

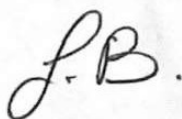
ART. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale preposto all'amministrazione dell'Associazione, ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;



- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica;
- deliberare l'ammissione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da altri 2 (due) componenti aventi le funzioni di Vice Presidente e di Segretario-Tesoriere, nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche maggiorenni associate ovvero indicate dagli enti Associati, per la durata di 3 (tre) anni con possibilità di essere rieletti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta del Presidente, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, adeguatamente comunicata ai componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se i terzi non ne erano a conoscenza.

Ai sensi dell'art. 27 CTS, i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima, possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art. 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione, come disposto dall'art. 2475-ter del Codice civile.

ART. 11 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti maggiorenni, a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi l'attività svolta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV – PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 14 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 15 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 – Entrate

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale, da attività diverse e da attività di raccolta fondi, di cui agli artt. 5, 6 e 7 CTS.

ART. 17 – Bilancio di esercizio

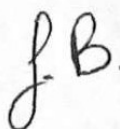
L'Associazione deve redigere annualmente il bilancio d'esercizio, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18 – Libri

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;



ART. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



[Handwritten signature]

J.B.

BCJ